



COMUNE DI PAGNO

Via Roma n. 3 - 12030 Pagno (CN)
Tel./Fax 0175 76101
Mail: info@comune.pagno.cn.it
Pec: certificata@pec.comune.pagno.cn.it
C. F. 85002550045 - P. IVA 01742640046



Prot.n. 813

Pagno, 08 aprile 2020

ORDINANZA N. 06/2020

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19. ULTERIORI DISPOSIZIONI – USO OBBLIGATORIO DI MASCHERINE.

IL SINDACO

Visto l'articolo 50 – in particolare i commi 5 e 7 del D.Lgs. n. 267/2000 che fissano i compiti del Sindaco nelle emergenze sanitarie ed attribuiscono allo stesso la competenza a coordinare ed organizzare i servizi pubblici;

Vista la condizione di grave emergenza sanitaria che si è determinata nel nostro paese;

Visti i decreti legge n. 6 – n. 9 e n. 9, tutti del 2020 che dettano disposizioni sulla condizione di emergenza;

Visti i D.P.C.M. emanati nel mese di Febbraio, Marzo e Aprile 2020;

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute 20 marzo 2020 e dei Ministri della Salute e dell'Interno del 28 marzo 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza;

Considerato che la diffusione del virus COVID-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;

Preso atto che con il succitato D.P.C.M. 01.04.2020;

- è stata disposta la proroga dell'efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 e dell'Ordinanza del 28.03.2020, adottata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti **fino al 13 APRILE 2020;**
- è stata prorogata quindi la sospensione delle attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività;
- è stata confermata l'apertura di edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Piemonte n. 36 del 03.04.2020, in particolare il punto n. 7 ai sensi del quale è ordinata *“la sospensione delle attività commerciali al dettaglio. Sono escluse dal divieto le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020, sia nell'ambito di esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, arconchè ricompresi nei centri commerciali, consentendo l'accesso alle sole predette attività. Sono confermate le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici, purchè nel rispetto dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie, della disciplina del settore del commercio e della normalità fiscale”*.

Vista la nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento VV.FF. del 20.03.2020, ad oggetto: *“Emergenza COVID-19 – Vademecum utilizzo mascherine”*;

Constatato che un gran numero di persone non utilizza un sistema di protezione individuale nell'accedere negli esercizi commerciali, agli uffici pubblici, uffici postali, banche, e che l'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus,

in aggiunta alla misura di igiene delle mani;

Rilevato che:

- ad oggi sono in corso di distribuzione da parte dell'Amministrazione Comunale alla popolazione almeno una mascherina per nucleo familiare, senza costi per il cittadino;
- le autorità sanitarie hanno chiarito che la diffusione del COVID-19 avviene principalmente attraverso il "droplet" prodotto dalle persone e diffuso nell'ambiente tramite l'apparato respiratorio;
- la presente ordinanza non contrasta né eccede le misure statali dirette a fronteggiare l'emergenza di cui all'art. 3 – comma 2 – del D.L. 19/2020;

Ritenuto che sia strettamente necessario mettere in campo tutte le misure per assicurare alla comunità una valida protezione rispetto al propagarsi del virus e che l'utilizzo di mascherine consente di limitare la contaminazione dell'ambiente in generale e soprattutto in luoghi chiusi;

Ritenuto quindi di adottare come ulteriore misura di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 l'obbligo generalizzato di utilizzo delle mascherine fuori dall'ambiente domestico con particolare attenzione:

- ❖ agli spazi pubblici in genere
- ❖ agli esercizi commerciali
- ❖ agli uffici pubblici e ufficio postale
- ❖ ogni altro luogo chiuso ove è previsto l'accesso generalizzato di persone

ORDINA

CHE SIA OBBLIGATORIO PER LE PERSONE SU TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI PAGNO FUORI DALL'AMBIENTE DOMESTICO CON PARTICOLARE ATTENZIONE:

- ❖ AGLI SPAZI PUBBLICI IN GENERE
- ❖ AGLI ESERCIZI COMMERCIALI
- ❖ AGLI UFFICI PUBBLICI E UFFICIO POSTALE
- ❖ OGNI ALTRO LUOGO CHIUSO OVE È PREVISTO L'ACCESSO GENERALIZZATO DI PERSONE

INDOSSARE MASCHERINE A PROTEZIONE DELLA BOCCA E DEL NASO ANCORCHÈ NON CERTIFICATE O DI FATTURA ARTIGIANALE O ALTRI SISTEMI DI PROTEZIONE, QUALI AD ESEMPIO: FOULARD, SCIARPE E SIMILI.

LA PRESENTE ORDINANZA ENTRA IN VIGORE IL GIORNO 09 APRILE 2020 ED AVRÀ EFFICACIA FINO A NUOVA DISPOSIZIONE.

Dispone che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pagno per 30 giorni;

1. venga trasmessa a seguenti Organi:
 - Prefettura di Cuneo: gabinettoprefcn@pec.interno.it
 - Questura di Cuneo: gab.quest.cn@pecps.poliziadistato.it
 - Comando Stazione Carabinieri – Saluzzo: tcn29598@pec.carabinieri.it

La presente Ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on-line nonché sul sito istituzionale del Comune di Pagno (Cn).

A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Piemonte.



Il Sindaco
GIUSIANO Nico